



REGIONE TOSCANA  
GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11-04-2016 (punto N 24)**

Delibera N 310 del 11-04-2016

*Proponente*

MARCO REMASCHI  
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

*Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)*

*Dirigente Responsabile Paolo BANTI*

*Estensore Paolo BANTI*

*Oggetto*

L.R. 3/1994. Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994

*Presenti*

ENRICO ROSSI  
STEFANO CIUOFFO  
MONICA BARNI

VITTORIO BUGLI  
FEDERICA FRATONI

VINCENZO CECCARELLI  
STEFANIA SACCARDI

*Assenti*

CRISTINA GRIECO

MARCO REMASCHI

*ALLEGATI N°1*

*ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Cartaceo+Digitale	Procedura controlli fauna

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Visto in particolare l'articolo 9, comma 4 della l.r. 22/2015 che prevede che "La Giunta regionale provvede ove occorra, con propria deliberazione, a disciplinare i procedimenti in sostituzione delle disposizioni adottate dall'ente locale per l'esercizio della funzione trasferita";

Visto l'articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che disciplina il controllo della fauna selvatica) ed in particolare il comma 3 che prevede che: "La Regione, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 2 bis, autorizza piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati dalla Regione con il coinvolgimento gestionale degli ATC e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale. Per la realizzazione dei piani la Regione può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestale e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui all'articolo 51, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia";

Visto l'articolo 1, comma 6 della l.r. 22/2015 citata che prevede che la polizia provinciale esercita le attività ad essa attribuite dalla legislazione vigente anche nell'ambito delle funzioni trasferite alla Regione a seguito del riordino delle competenze provinciali, in particolare secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 7, comma 6 della stessa legge;

Viste le Delibere di Giunta nn. 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 e 205 recanti tutte la data del 16 marzo 2016 con le quali si è provveduto ad approvare gli schemi di convenzione tra la Regione, le Province toscane e la Città Metropolitana di Firenze finalizzate allo svolgimento dei compiti di polizia provinciale nell'ambito delle materie oggetto di riordino;

Rilevato che negli schemi di convenzione, approvati con le predette deliberazioni, all'art. 2 comma 1 lett. c) rubricato "Attività di vigilanza incentivate", è previsto che le Province e la Città Metropolitana di Firenze assicurino tramite la polizia provinciale il "coordinamento dei piani di abbattimento ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994;"

Dato che ai sensi della delibera della Giunta regionale n 1319 del 29 dicembre 2015 è previsto che "le disposizioni e gli atti delle Province relative ai periodi di caccia previsti dalla legge regionale 10 giugno 2002, n.20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n.3) ed i piani di prelievo, assestamento, cattura e ripopolamento della Province, restano validi fino alla loro naturale scadenza";

Considerato che il regolamento di attuazione della l.r. 37/1994 approvato con d.p.g.r. del 26 luglio 2011 n. 33/R è in fase di revisione al fine di aggiornare il testo normativo con il riordino delle competenze in materia di caccia e conseguentemente con le modifiche apportate alla l.r. 3/1994 nonché con la recente l.r. 10/2016 sopra citata;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare il regolare esercizio delle attività di controllo della fauna selvatica disciplinare, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento di attuazione della l.r.

3/1994, la procedura per l'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica di cui all'art. 37 della l.r. 3/1994;

Vista la "Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994", allegato al presente atto (Allegato 1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole del CD del 7 aprile 2016;

A VOTI UNANIMI

#### DELIBERA

1. Di approvare la "Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che disciplina il controllo della fauna selvatica), di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente atto;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, art. e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007 .

Segreteria della Giunta  
Il Direttore Generale  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
PAOLO BANTI

Il Direttore  
ROBERTO SCALACCI